

Citta' metropolitana di Torino

D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. – Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Ronco Canavese a mezzo di derivazione d'acqua dai Torrenti Soana e Forzo in Comune di Ronco Canavese, e opere connesse. Titolare: Clear Energy srl

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 516-18275 del 28/7/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Clear Energy s.r.l. con sede legale in Mondovì (CN) – C.so Statuto n. 2/c, C.F./P.IVA 02657160046, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 2/5/2013 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Ronco Canavese, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili – come dianzi sommariamente descritte, in conformità al progetto rappresentato al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nel giudizio di compatibilità ambientale e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto idroelettrico viene esercito a mezzo di derivazione d'acqua dai Torrenti Soana e Forzo in Comune di Ronco Canavese in misura rispettivamente di 4.613 litri/s massimi e 1.578 litri/s medi dal T. Soana e 3.187 litri/s massimi e 1.069 litri/s medi dal T. Forzo, per produrre la potenza nominale media complessiva di kW 1.878 (salto fiscale derivazione Soana 71,02 metri, salto fiscale derivazione Forzo 74,42 metri), con restituzione delle acque nel Torrente Soana sempre in Comune di Ronco Canavese; le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, con riferimento alle opere di rete necessarie alla connessione rappresentate negli elaborati progettuali di cui al successivo punto 2), verranno costruite a cura di Clear Energy srl anche per il tramite di Iren Energia per quanto attiene lo stallo AT/MT;

2) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

3) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

4) di dare atto della corretta attuazione, nel corso della istruttoria, delle disposizioni di legge ai fini della verifica di ottemperanza alla legge urbanistica, risultando il Comune di Ronco Canavese allo stato attuale privo di P.R.G.C., ed essendo decorsi i termini per l'applicazione delle misure di salvaguardia del Piano adottato;

5) di dare atto che il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato esperito a norma di legge, mediante comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 2);

6) Clear Energy srl è tenuta a stipulare, prima dell'inizio dei lavori e con le modalità che verranno indicate:

- garanzia finanziaria a favore di questa Amministrazione per assicurare gli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della concessione di derivazione d'acqua, di importo corrispondente a quanto indicato nel computo metrico approvato al precedente punto 2);

- garanzia finanziaria a favore di questa Amministrazione per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto, di importo corrispondente a 50 Euro per kW di potenza nominale media, ai sensi del D.M. 10/9/2010;

La stipula di dette garanzie nei tempi e con le modalità che verranno prescritte è condizione di efficacia del presente provvedimento;

7) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto idroelettrico potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;

8) di stabilire che, fatte salve tutte le prescrizioni seguenti e quelle riportate nella premessa del presente provvedimento, entrambi da intendersi vincolanti ai fini della sua efficacia, la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- parere dell'Organo Tecnico per la verifica della ottemperanza alle prescrizioni del giudizio di compatibilità ambientale;
- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.;
- parere ai sensi dell'art. 9 delle Nda del PAI;
- nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003, art. 95;
- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comprensivo dei nulla osta per le interferenze con la viabilità comunale e della verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica;
- parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;
- Nulla contro demanio militare;
- Nulla osta per interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;
- Nulla osta interferenze con rete gas;

Prima dell'avvio dei lavori Clear Energy srl è tenuta a:

- acquisire da parte dei competenti Uffici dell'Area Lavori Pubblici di questa Amministrazione i necessari nulla osta, concessioni o assensi comunque denominati in relazione alle interferenze dell'intervento con le infrastrutture viarie di competenza, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, e con riferimento sia all'impianto idroelettrico che alle opere di rete per la connessione – ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e del D.P.R. 16/12/92 n. 495; in tal senso dovrà essere dimostrata l'attivazione dell'opportuno coordinamento con Enel Distribuzione SpA in merito realizzazione della linea elettrica interrata al di sotto della SP 47;

- acquisire da parte del competente Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni il nulla osta per la sospensione temporanea di esercizio di uso civico, ai sensi della L. 1766/1927;

- acquisire da parte del competente Settore regionale la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R;

- provvedere a depositare presso il competente Settore regionale la denuncia impianto della nuova linea elettrica, ai sensi della L.R. 23/1984;

- stipulare apposita fidejussione a favore di Smat SpA, titolare della gestione del Servizio Idrico Integrato, per un importo pari a 20.000,00 Euro, finalizzato alla realizzazione degli interventi di efficientamento del depuratore esistente nel tratto sotteso; l'impianto idroelettrico non potrà in nessun caso entrare in esercizio in assenza della realizzazione dei suddetti interventi, del che dovrà essere data notizia al Servizio Risorse Idriche della Città metropolitana di Torino e ad Arpa.

Nel corso dei lavori Clear Energy srl dovrà altresì:

- evitare la realizzazione di centrale di betonaggio a servizio del cantiere, e dotare lo stesso di WC chimici, al fine di non interferire con lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali;

- in merito al sito di deponia, rispettare lo spessore dei materiali indicato nel progetto che si approva; nel caso si riscontrino volumi maggiori di quelli previsti, le altezze di deposito non

potranno per nessuna ragione essere aumentate e gli esuberanti dovranno essere portati in discarica; ove si riscontrino riporti dovranno essere svolti i test di cessione in conformità alla normativa vigente;

- se del caso, acquisire l'assenso dei gestori dei sottoservizi eventualmente interferiti, adeguandosi alle relative prescrizioni esecutive.

Clear Energy srl ha infine l'obbligo di:

- rispettare l'atto di impegno unilaterale datato 9/11/2015 allegato alla D.C.C. di Ronco Canavese n. 4 del 5/2/2016;

- rispettare le prescrizioni riportate nel documento datato 14/12/2015 redatto da Sertec Engineering Consulting srl ed approvato dal Comune di Ronco Canavese nella suddetta Delibera;

- ristorare a Iren Energia SpA i costi che verranno da questa sostenuti per la connessione del nuovo impianto alla rete elettrica;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

9) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

10) di stabilire che Clear Energy srl, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia che verrà stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;

11) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto al Distributore locale prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata al Distributore locale con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto attuale concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

12) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

13) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 2) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perfluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni, al fine di garantire un idoneo risultato;

14) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri indicati in premessa, in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

15) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

16) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, oltre che al Distributore locale e alle ditte espropriande ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - con le modalità e le forme previste dalla Legge;

17) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"